

PROPOSTA DI MODIFICA DEI CRITERI

Con la presente nota l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 della Regione Marche propone al Comitato di Sorveglianza un'integrazione della lista dei criteri da applicare per la selezione delle operazioni relative ad un nuovo intervento dell'Asse 3 e due nuovi interventi dell'Asse 8, introdotti al fine di contenere le conseguenze economiche causate dal Covid-2019.

1. Premessa

L'epidemia Covid-19, che ha manifestato la sua diffusione a livello globale, ha pesantemente avuto conseguenze sanitarie ed economiche sin da subito nelle Marche come nel resto dell'Italia, sulla base di un effetto paese generalizzato. L'impatto iniziale ha prodotto per i sistemi sanitari regionali e nazionali un profondo shock esogeno senza precedenti. Le strutture esistenti hanno mostrato di essere sottostimate rispetto alle previsioni e incapaci di offrire una risposta efficace e tempestiva ad un fabbisogno di cure così elevato e concentrato nel tempo. Le conseguenti misure di contenimento, quali la chiusura obbligatoria di una consistente parte delle attività produttive, commerciali e di servizio ha generato poi il rischio di una grave recessione che riguarda l'intera economia, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie. Tutti i settori si sono trovati in estrema difficoltà e spesso nell'impossibilità di svolgere l'attività produttiva, commerciale, promozionale e di assistenza post-vendita.

Ad oggi, le strutture sanitarie e le imprese si trovano ancora oggi ad affrontare una situazione, già grave, destinata ad un ulteriore grave peggioramento se non affrontata con strategie mirate. Le strutture sanitarie vedono la necessità di rafforzare le proprie capacità di risposta alla crisi dei servizi e le imprese si trovano a fronteggiare gravi crisi di liquidità nell'immediato, ma soprattutto in prospettiva, in conseguenza del calo drastico degli ordini. Sarà problematico non solo ottenere nuovi ricavi, ma anche onorare i debiti verso i fornitori, le banche, il fisco e soprattutto verso i lavoratori se non assistiti dalla cassa integrazione.

Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la realizzazione di tutti gli investimenti volti ad accrescere la capacità di risposta all'emergenza epidemiologica da parte dei servizi sanitari e la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di COVID-19. A tal fine, come da procedura scritta inviata al CdS in data 10 luglio 2020 e chiusa in data 28 luglio 2020, la Regione Marche ha introdotto un nuovo intervento nell'Asse 3 e due nuovi interventi nell'Asse 8, per rispondere a pieno alle esigenze individuate dall'Unione Europea che nel cd. "Pacchetto Covid" e individuate come prioritarie anche nello schema di Accordo tra Governo e Regioni.

2. Interventi introdotti per il contrasto all'emergenza

10.1.2 – "Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid-19". L'intervento prevede la creazione di un Fondo Emergenza Covid-19 al fine di concedere prestiti a tasso agevolato nonché contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio. Il Fondo viene istituito secondo le procedure e i criteri previsti dalla Legge regionale n.13 del 2020. Ha la finalità di garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di COVID-19.

24.1.2 – "Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid-19 nell'area del sisma" L'intervento prevede la creazione di un Fondo Emergenza Covid-19 al fine di concedere prestiti a tasso agevolato nonché contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio. Il Fondo viene istituito secondo le procedure e i criteri previsti dalla Legge regionale n.13 del 2020. Ha l'obiettivo di far fronte alla crisi di liquidità vissuta dalle imprese per la rilevante diminuzione del volume d'affari, il rallentamento o la sospensione dell'attività nel periodo dell'emergenza, con specifico riferimento alle aree già colpite dal sisma (comuni dell'Allegato I del POR).

31.1.1 – "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica". L'intervento è volto al potenziamento di infrastrutture immateriali, materiali e digitali, di servizi, attrezzature, materiale e medicinali per la salute, strutture di prova e trattamento, prevenzione delle malattie, sanità elettronica, dispositivi medici, acquisto di dispositivi di protezione (quali maschere respiratorie, guanti, occhiali etc.), anche per incrementare l'offerta di posti di terapia intensiva, di medicine per trattare la malattia e di sistemi per testare la positività al virus.

3. Nuovi criteri per la selezione delle operazioni di contrasto all'emergenza COVID19

<u>Asse 3</u>	PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI		
	Ammissibilità	Valutazione	
		A. Qualità (40)	B. Efficacia (60)
<u>Intervento 10.1.2</u> Procedura di selezione La procedura prevista dalla Legge regionale n.13/2020 prevede esclusivamente un'istruttoria di ammissibilità. Successivamente si procederà al riparto delle risorse tra tutti i soggetti dichiarati ammessi in proporzione al volume di garanzie erogate nel 2019 da ciascuno di essi relativamente ad operazioni che riguardano imprese e lavoratori autonomi con sede operativa nel territorio della Regione Marche. Eventuali incrementi successivi della dotazione del Fondo verranno assegnati proporzionalmente all'effettivo utilizzo da parte dei Confidi.	Criteri di ammissibilità I confidi ammessi a partecipare devono <ul style="list-style-type: none"> - essere operativi nel settore della garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.L 269 del 30/9/03, convertito nella L. 326 del 24/11/2003; - essere iscritti alla data di presentazione della richiesta all'Albo degli intermediari finanziari (art. 106 del D.lgs 385/1993) - avere sede operativa nel territorio della Regione - operare per le imprese del territorio. - associarsi, se del caso, in ATI ai sensi dell'art. 48 D.lgs 50/2016 Sono inoltre ammessi a partecipare i Confidi di cui all'articolo 112 del d.lgs. 385/1993 esclusivamente in una ATI con almeno un Confido iscritto all'albo di cui all'articolo 106 che assuma il ruolo di capofila.	NA	NA
<u>Asse 8</u>	Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma		
	Ammissibilità	Valutazione	
		A. Qualità (40)	B. Efficacia (60)
<u>Intervento 24.1.2</u> Procedura di selezione La procedura prevista dalla Legge regionale n.13/2020 prevede esclusivamente un'istruttoria di ammissibilità. Successivamente si procederà al riparto delle risorse tra tutti i soggetti dichiarati ammessi in proporzione al volume di garanzie erogate nel 2019 da ciascuno di essi relativamente ad operazioni che riguardano imprese e lavoratori autonomi con sede operativa nel territorio della Regione Marche. Eventuali incrementi successivi della dotazione del Fondo verranno assegnati proporzionalmente all'effettivo utilizzo da parte dei Confidi.	Criteri di ammissibilità I confidi ammessi a partecipare devono <ul style="list-style-type: none"> - essere operativi nel settore della garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.L 269 del 30/9/03, convertito nella L. 326 del 24/11/2003; - essere iscritti alla data di presentazione della richiesta all'Albo degli intermediari finanziari (art. 106 del D.lgs 385/1993) - avere sede operativa nel territorio della Regione - operare per le imprese del territorio. - associarsi, se del caso, in ATI ai sensi dell'art. 48 D.lgs 50/2016 Sono inoltre ammessi a partecipare i Confidi di cui all'articolo 112 del d.lgs. 385/1993 esclusivamente in una ATI con almeno un Confido iscritto all'albo di cui all'articolo 106 che assuma il ruolo di capofila.	NA	NA

Intervento 31.1.1	<ul style="list-style-type: none"> - l'operazione concorre a fronteggiare l'emergenza sanitaria in coerenza con quanto previsto nel regolamento 460/2020 all'art.1 - Le spese sono sostenute a partire dal 1 febbraio 2020. - Le spese sono effettuate nel rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile - Le spese sono sostenute dalla Regione e/o da altre amministrazioni pubbliche, anche con funzioni di coordinamento (ad esempio Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19), dai Comuni, anche in forma associata, dalle Strutture sanitarie. 	NA	NA
--------------------------	--	----	----